

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI" SAN BENEDETTO DEL TRONTO**  
Codice meccanografico APPSO2000E-LISC

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165.**

**Art. 1**

**(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2003 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Per la particolarità del servizio, nel caso di necessità di mediatori linguistici ci si rivolgerà ad uno dei soggetti previsti nell'apposito elenco dell'Ambito 21 che finanzia detta attività e stabilisce il compenso e gli esperti di riferimento.

**Art. 2**

**(Individuazione del fabbisogno)**

1. Il Dirigente Scolastico sulla base del POF e del programma annuale individua il fabbisogno dell'attività di esperti estranei all'Amministrazione, attività necessaria e temporanea.
2. Il Dirigente Scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita dal comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità del programma annuale. Relativamente al prezzo, le attività di docenza ordinaria verranno retribuite con un minimo di € 35,00 lordi tabellari orari e un massimo di € 50 lordi tabellari orari che il Dirigente Scolastico valuterà singolarmente sulla base dei curricula degli esperti esterni. Per incontri di elevata formazione e specializzazione la retribuzione non potrà superare € 300,00 tabellari per ogni incontro.
4. Il Dirigente Scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

**Art. 3**

**(Bando di gara)**

1. Il Dirigente Scolastico predisponde un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'istruzione superiore;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;

- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e i tempi del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione dell'istituzione scolastica struttura di riferimento e del Dirigente Scolastico responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
  3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
    - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell' Unione Europea;
    - b) godere dei diritti civili e politici;
    - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
    - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
    - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

#### **Art. 4 (Procedura comparativa)**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte alcuni docenti interni coinvolti nei progetti di riferimento.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a. qualificazione professionale;
  - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d. ulteriori elementi legati alla specificità dell'Istituzione scolastica.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

#### **Art. 5 (Esclusioni)**

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 7**

##### **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente Scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi, e la richiesta di rimborso spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 8**

##### **(Pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.